

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3819 del 09/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA SAN PROTASO N.171, RICHIESTA DALLA DITTA "SAVI ITALO SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "SPREMITURA SEMI PER LA PRODUZIONE DI OLIO, ESSICCAZIONE E MOVIMENTAZIONE SEMI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4001 del 09/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA SAN PROTASO N.171, RICHIESTA DALLA DITTA "SAVI ITALO SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "SPREMITURA SEMI PER LA PRODUZIONE DI OLIO, ESSICCAZIONE E MOVIMENTAZIONE SEMI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 2283 del 18/05/2020 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo n. 3/2020, acclarato al prot. n. 14896 del 28/05/2020, acquisito al prot. ARPAE n. 77646 in pari data, per l'attività di *"spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi"* svolta dalla ditta SAVI ITALO SRL (P.Iva 01304810334) nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171, (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per n° 5 scarichi, S1 ed S2 di acque di prima pioggia - S3, S4 ed S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna";
 - art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;
- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 7194 del 30/12/2024 è stata adottata la modifica sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo n. 1/2025, acclarato al prot. n. 1485 del 14/01/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 6823 in pari data, per l'attività di *"spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi"* svolta dalla ditta SAVI ITALO SRL (P.Iva 01304810334) nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171, relativamente alla sola matrice "scarichi"; a seguito di tale modifica sostanziale i titoli in materia ambientale posseduti risultano i seguenti:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per n° 6 scarichi, S1, S2 ed S6 di acque di prima pioggia - S3, S4 ed S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna";
 - art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. 7660 del 27/02/2026, acquisita da ARPAE Piacenza con prot. n. 39020 del 03/03/2026 – pratica Sinadoc 8592/2026 - presentata dal procuratore della ditta SAVI ITALO SRL (C.F./P.IVA 01304810334), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per n° 6 scarichi, S1, S2 ed S6 di acque di prima pioggia - S3, S4 ed S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna" (proseguimento senza modifiche);
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico (proseguimento senza modifiche);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2

d.P.R. 59/2013, in considerazione del riesame dello stabilimento nel suo complesso, con verifica di tutti i titoli abilitativi posseduti, compresi i titoli ambientali "scarichi" e "impatto acustico", questo Servizio, con nota prot. n. 45478 del 11/03/2026, ha richiesto la documentazione a completamento per i suddetti titoli "scarichi" e "impatto acustico";

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 59584 del 31/03/2026 è stata acquisita la documentazione a completamento prodotta dalla ditta per i titoli ambientali "scarichi" e "impatto acustico";
- con nota prot. n. 62164 del 03/04/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 62795 del 07/04/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni (con revisione anche delle matrici "scarichi" e "impatto acustico");
- con nota prot. n. 74075 del 23/04/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 87474 del 13/05/2026, la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa, concessa nota prot. n. 89097 del 15/05/2026;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 99792 del 01/06/2026 è stata acquisita la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 102297 del 05/06/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, e nel contempo è stato richiesto il completamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 119820 del 01/07/2026, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 122271 del 06/07/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con nota assunta al prot. ARPAE n. 59584 del 31/03/2026, la ditta ha trasmesso la "Valutazione di impatto acustico mediante indagine fonometrica", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 23506 del 12/07/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 121213 del 02/07/2026, con cui il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha espresso parere favorevole per gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale nonché per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
- relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 122547 del 06/07/2026, in cui viene espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 88311 del 07/07/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 123719 in pari data;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "SAVI ITALO SRL" (P.Iva 01304810334) per l'attività di "spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171, (che è anche sede legale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale - a favore della ditta a "SAVI ITALO SRL" (P.Iva 01304810334) per lo stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171, (che è anche sede legale), relativamente all'attività di "spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria (modifica sostanziale)	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per n° 6 scarichi, S1, S2 ed S6 di acque di prima pioggia - S3, S4 ed S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. det-amb 2283 del 18/05/2020 modificata con D.D. n. det-amb 7195 del 30/12/2024;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con

efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e
Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 8592/2026 (Attività istruttoria n. 16 del 08/07/2026)		
"SAVI ITALO SRL" (P.Iva 01304810334) - Attività di "spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi" - Stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171		
DESCRIZIONE		
Dalla documentazione emerge che:		
<ul style="list-style-type: none"> ● alle esistenti emissioni E11, E12 e E13 sono inviati anche effluenti derivanti da varie linee di trasporto del terzo piano; ● sarà realizzata una nuova torre con: <ul style="list-style-type: none"> ○ due buche di carico, situata esternamente all'impianto di spremitura; una buca sarà presidiata da aspirazione generando le emissioni E16A, E16B e E16C; quella non aspirata sarà usata solo per il carico dei sei silos dei cereali durante il periodo di raccolta (circa 30 gg/anno); ○ tre sili interni; ○ una cella quadrangolare; ○ due presse, impiegate in alternativa al laminatoio, impianti chiusi impiegati per effettuare una prespremitura del seme, prima della spremitura vera e propria; ○ quattro tostatori, impianti chiusi impiegati per tostare i semi al fine di rendere l'estrazione dell'olio più efficiente; ○ quattro presse, impianti chiusi, dotati di coclee dove avviene la spremitura dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio. In questa fase l'olio viene separato dalla parte solida. Quest'ultima costituisce il pannello impiegato ad uso zootecnico; ● in aderenza al locale di spremitura verrà realizzata una sala di filtrazione dove sarà riposizionata la linea di filtrazione già autorizzata e, in aggiunta, sarà posta una nuova linea di filtrazione di tipo "statico" costituita da: <ul style="list-style-type: none"> ○ un serbatoio di accumulo olio spremuto a freddo proveniente dalle presse "a freddo"; ○ un serbatoio di preparazione filtri a foglia; ○ due filtri a foglia in acciaio corredati da cassoncino di recupero cake; ○ due serbatoi per essiccazione olio sottovuoto a bassa temperatura; ○ due serbatoi di ricevimento olio dalle centrifughe; ● i serbatoi saranno provvisti di aspirazione vapori oleosi filtrati da un filtro snebbiatore posizionato all'esterno del locale filtrazione olio (nuova emissione E15); ● l'emissione E2 già autorizzata derivante dalla linea spremitura sarà spostata; ● il raffreddamento dei pannelli genererà la nuova emissione E21; ● saranno aspirati 2 Paddies e la selezionatrice ottica (nuova emissione E17) ● vi saranno tre nuove emissioni derivanti dagli spietratori (E18, E19 ed E20); ● nella parte esterna alla sala filtrazione saranno posizionate due caldaie a GPL: la prima, già autorizzata (emissione esistente E1, spostata) e la seconda, nuova, da 930 kW (nuova emissione E22); ● complessivamente vi sono 5 buche di scarico: le buche A, B (per scarico prodotto umido) e D funzionano stagionalmente per circa 30 gg/anno, la buca C è usata solo per lo stoccaggio di grano della campagna di raccolta, mentre la buca E, quella presidiata da aspirazione, è quella che sarà utilizzata in modo costante durante l'anno in quanto dedicata alla spremitura. Il proponente ritiene trascurabili le emissioni diffuse delle buche; ● il proponente comunica che sono praticamente nulle le emissioni diffuse dai quattro separatori di buccia separate, per caduta ed inviate poi ad una coclea. 		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE N. E1 IMPIANTO TERMICO SPREMITURA SOIA ALIMENTATO A GPL		
Portata massima	1600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g

Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	7,8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 SPREMITURA/TOSTATURA SOIA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Aldeidi	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	scrubber	

EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONE SILOS

Portata massima	1800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	ciclone	

EMISSIONE N. E7A, E7B, E7C, E7D, E7E, E7F, E7G, E7H SFIATI UMIDITÀ SILOS

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza Minima	15	m

EMISSIONE N. E8 ASPIRAZIONE MOVIMENTAZIONE

Portata massima	8400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	120	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	ciclone	

EMISSIONE N. E9 ESSICCATOIO VERTICALE – N. 1 BRUCIATORE ALIMENTATO A GPL

Portata massima	68000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	30	gg/anno
Altezza minima	19	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E10 ESSICCATOIO ORIZZONTALE – N. 2 BRUCIATORI ALIMENTATI A GPL

Portata massima	55000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	30	gg/anno
Altezza minima	14	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Ciclone	

EMISSIONE N. E11 PULITORE DELTA SUPER + CILINDRO ALVEOLATO

Portata massima	15000	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	24	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E12 SELEZIONATRICE OTTICA + TAVOLA DENSIMETRICA

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	24	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E13 PREPULITORI + CANALIZZAZIONE TRASPORTO PRODOTTO

Portata massima	6400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	24	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONI DIFFUSE SFIATI SILOS: N. E14A, E14B, E14C ED E14D

Altezza minima	19	m
----------------	----	---

EMISSIONE N. E15 IMPIANTO FILTRAZIONE NEBBIE OLEOSE

Portata massima	9350	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	180	gg/anno
Altezza minima	7	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
nebbie di oli	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Aldeidi	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	snebbiatore	

EMISSIONE N. E16A AREA DI SCARICO

Portata massima	17000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	320	gg/anno
Altezza minima	15	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E16B AREA DI SCARICO

Portata massima	8500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	320	gg/anno
Altezza minima	15	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E16C AREA DI SCARICO

Portata massima	17000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	320	gg/anno
Altezza minima	15	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E17 IMPIANTO DI DECORTICAZIONE

Portata massima	8900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	120	gg/anno
Altezza minima	23	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tasche	

EMISSIONE N. E18 IMPIANTO DI DECORTICAZIONE

Portata massima	8900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	120	gg/anno
Altezza minima	23	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tasche	

EMISSIONE N. E19 IMPIANTO DI DECORTICAZIONE

Portata massima	8900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	120	gg/anno
Altezza minima	23	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tasche	

EMISSIONE N. E20 IMPIANTO DI DECORTICAZIONE

Portata massima	8900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	120	gg/anno
Altezza minima	23	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tasche	

EMISSIONE N. E21 RAFFREDDAMENTO PANNELLO

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Aldeidi	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	snebbiatore	

EMISSIONE N. E22 IMPIANTO TERMICO SPREMITURA SOIA ALIMENTATO A GPL

Portata massima	1600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	7,8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- 1) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime della nuova linea di filtrazione. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725:2022 e prevedere sia il

campionamento alle emissioni E2, E15 ed E21 che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dello stabilimento nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio, il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza. Al termine del monitoraggio biennale, qualora venissero riscontrate criticità, ci si riserva di prorogare il periodo di monitoraggio e/o richiedere approfondimenti ed adeguamenti;

- 2) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- 3) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e, con l'eccezione delle emissioni E14A, E14B, E14C ed E14D, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 4) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 5) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 6) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 7) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 8) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 9) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O2 ove previsto;
- 10) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 11) fermo restando il rispetto dei limiti imposti ad E1 ed E22 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici essendo utilizzato, come combustibile, GPL;
- 12) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E2, E4, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E16A, E16B, E16C, E17, E18, E19, E20 ed E21 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- 13) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su

apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

14) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
- **umidità - vapore acqueo (H₂O)**: UNI EN 14790:2017;
- **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
- **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
- **ossidi di zolfo (espressi come SO₂)**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
- **aldeidi**: metodo EPA TO-11 A;
- **nebbie di oli**: Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 o campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011;
- **Composti Organici Volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;

15) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;

16) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

17) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;

18) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

19) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

20) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

21) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e

documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- 22) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 23) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 24) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 25) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime:
 - i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E2, E15, E16A, E16B, E16C, E17, E18, E19, E20 ed E21** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime; i monitoraggi di **E2, E15 ed E21** dovranno riguardare anche la determinazione dei COV speciatati usando il metodo UNI CEN/TS 13649:2015;
- 26) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 27) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 28) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente

dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

- 29) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. 119820 del 01/07/2026.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n.6 scarichi (S1, S2, S6 di acque di prima pioggia, S3, S4, S5 di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna"

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 8592-26 (Attività istruttoria n. 17 del 09/07/2026)
"SAVI ITALO SRL" (P.Iva 01304810334) - Attività di "spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi" - Stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171
DESCRIZIONE
<p>Per quanto concerne la matrice "scarichi" la ditta ha dichiarato il "proseguimento senza modifiche". Dall'insediamento hanno origine n° 6 scarichi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna" come di seguito classificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scarichi S1 ed S2 : scarichi di acque di prima pioggia (derivanti dal dilavamento del piazzale adibito al transito e sosta degli automezzi utilizzati per il trasporto dei cereali) depurate mediante n° 2 distinti sistemi di trattamento costituiti da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore; le acque di seconda pioggia confluiscono a valle dei pozzetti di campionamento fiscale degli stessi sistemi di trattamento; • scarico S3: scarico di acque reflue domestiche (derivante dal lavamani sito nel locale spremitura) trattate mediante degrassatore (da 3 A.E.) e filtro batterico anaerobico (da 1 A.E.); • scarico S4: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici annessi agli spogliatoi) trattate mediante fossa Imhoff (da 3 A.E.) e filtro batterico anaerobico (da 5 A.E.); • scarico S5: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici annessi agli uffici) trattate mediante degrassatore (da 7 A.E.), n° 2 fosse Imhoff (da 4 e da 8 A.E.) e filtro batterico anaerobico (da 5 A.E.); • scarico S6: scarico di acque di prima pioggia (derivanti dal dilavamento dell'area pavimentata adibita al transito e manovra degli automezzi aziendali) depurate mediante un sistema di trattamento costituito da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/dissabbiatore (volume utile pari a 4320 lt) e disoleatore gravitazionale (volume utile pari a 6934 lt); le acque di seconda pioggia confluiscono a valle del pozzetto di campionamento fiscale dello stesso sistema di trattamento. <p>I pozzetti di campionamento fiscale degli scarichi delle acque di prima pioggia S1, S2 ed S6, individuati rispettivamente con le sigle P1, P2 e P6 nella Planimetria "Schema rete fognaria – Tavola U – luglio 2024" trasmessa in data 11/11/2024 prot. n. 202592 con le integrazioni volontarie, sono posizionati immediatamente a valle di ciascun sistema di trattamento.</p>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>1) Si impartiscono, per n° 3 scarichi S1, S2 ed S6 di acque di prima pioggia, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna", le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli scarichi di acque di prima pioggia devono rispettare in ciascun pozzetto di campionamento fiscale (come indicati nella parte descrittiva) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l; ▪ COD: ≤ 160 mg/l; ▪ BOD5: ≤ 40 mg/l; b) tutti i pozzetti di ispezione devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, i pozzetti di campionamento fiscale devono essere sempre accessibili ed attrezzati per consentire un agevole controllo ed un corretto campionamento per caduta dei reflui da parte dell'Autorità competente; c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- d) le condotte fognarie devono essere mantenute in buona efficienza effettuando una periodica pulizia con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dai pozzetti e dalle caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
 - e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE (SAE e ST) e al Comune di Fiorenzuola d'Arda, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE (SAE e ST) e al Comune di Fiorenzuola d'Arda, ogni eventuale modifica delle modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti.
- 2) Si impartiscono, per i n° 3 scarichi **S3, S4 ed S5** di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna", le seguenti **prescrizioni**:
- a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di trattamento sono stati dimensionati;
 - b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, dei grassi dai degrassatori, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) i pozzetti di ispezione posti a valle di ciascun filtro percolatore devono essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
 - d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda e all'ARPAE (SAE e ST) ogni eventuale modifica agli impianti trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È **fatto salvo** che: i fanghi, i grassi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "Schema rete fognaria – Tavola U – luglio 2024" (acquisita al prot. Arpae n. 202592 del 11/11/2024).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.